

“LINEE GUIDA”

per l'applicazione del Regolamento CE 1774/2002

di Flavio Flamini

Responsabile della Unità Operativa di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche A.S.U.R. Marche Zona Territoriale n. 5 - Jesi

Regioni Ambiente

Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 273 del 10/10/2002 è stato pubblicato il Regolamento n° 1774/02/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 03/10/2002, recante *Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano*.

Il suddetto Regolamento, entrato in vigore il 01/11/2002 e applicato sei mesi dopo la data di entrata in vigore e cioè dal 01/05/2003, abroga il D.Lgs. 508/92 di recepimento, nell'ordinamento italiano, della Direttiva 90/667/CE del 27/11/90.

Lo scopo di tale Regolamento è di stabilire, per i sottoprodotti di origine animale, non più definiti “*rifiuti*” di origine animale e non più classificati come materiale a “*basso*” ed “*alto rischio*” nonché “*materiale specifico a rischio*” (TSE) secondo la norma nazionale abrogata, un quadro giuridico unico che, da un lato, consenta una maggiore protezione della salute umana e animale, dall'altro, permetta di avere una norma più chiara rispetto alle regole attuali, emanate, in gran numero, in situazioni di emergenza (*crisi BSE*).

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 172 del 24/07/2004 è stato pubblicato l'accordo del 1° Luglio 2004 tra il Ministero della salute, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero per le politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante le “*Linee guida*” per l'applicazione del Regolamento CE 1774/2002.

Le Linee Guida si compongono di *16 articoli* e *4 allegati*: l'intento del legislatore è quello di apportare un contributo per una più agevole lettura e impostazione delle problematiche contemplate dal Regolamento 1774/02/CE che ha suscitato interpretazioni non sempre univoche e difficoltà di applicazione pratica.

I punti salienti possono essere individuati come segue.

Non sono soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento 1774/02/CE tutte quelle attività (*art. 3*) già regolamentate da norma specifica e sono esclusi dall'applicazione quegli impianti (*art. 13*) già autorizzati dalla normativa ambientale.

Gli impianti che intendono esercitare attività ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (*art. 1*) devono essere autorizzati secondo le specifiche previste nei vari allegati e inseriti, a cura delle Regioni e Province autonome, in un elenco del Ministero della Salute, mentre gli impianti che già operano ai sensi della normativa nazionale preesistente devono subire una procedura di convalida secondo le nuove specifiche comunitarie.

Il materiale specifico a rischio (*MSR*) deve essere gestito in modo tale da essere sempre identificato (*art. 2*) tramite coloranti o marcatori dal momento della produzione fino alla trasformazione o distruzione finale;

durante il trasporto i contenitori, diversi da quelli che

contengono i materiali di cat. 2 e 3, devono essere dotati di strisce inamovibili (rosse) e targhetta con numero di identificazione;

nei luoghi dove questo materiale di cat. 1 viene rimosso, stoccato, trattato, distrutto, deve essere tenuto un registro di carico/scarico, vidimato dalla ASL, in cui registrare le partite;

per ogni movimentazione, dal punto di raccolta al luogo di destinazione, deve essere redatto il documento commerciale previsto per il materiale di cat. 1.

Circa le modalità di raccolta, elemento di novità introdotto dalle Linee Guida è l'obbligo di conservare i materiali di cat. 1, 2 e 3, tramite il freddo, in locali o contenitori dedicati, identificati a seconda del materiale contenuto, mentre i locali situati presso le strutture o attività che li hanno prodotti non devono essere specificatamente autorizzati ai sensi del Regolamento. Tutto quanto sopra detto non si applica se il materiale viene asportato quotidianamente.

Le disposizioni contenute negli *artt. da 5 a 10* hanno una notevole implicazione pratica in quanto riguardano il trasporto dei sottoprodotti, quindi coinvolgono le varie figure professionali che operano in questo settore.

Il trasporto dei sottoprodotti e dei prodotti trasformati (*artt. 5-6*) può avvenire solo in contenitori o veicoli autorizzati, registrati e inseriti in un elenco presso la ASL, con l'obbligo di riportare in etichetta la natura del materiale fresco trasportato, l'origine, la destinazione nonché dotato di strisce inamovibili e colori specifici. La verifica della permanenza dei requisiti di idoneità (*art. 7*) ha una cadenza biennale, a cura della ASL competente.

Criterio fondamentale per evitare contaminazioni crociate durante il trasporto (*art. 8*), è la non promiscuità dei sottoprodotti con gli animali vivi, gli alimenti, i mangimi, tra prodotti trasformati di cat. 3 e materie prime e prodotti per l'alimentazione umana, tra materiale di cat. 3 e le cat. 1 e 2 anche se in contenitori separati: questo criterio è molto importante in relazione alla possibilità di destinare il materiale di cat. 3 alla produzione di materie prime per mangimi, dopo essere stato sottoposto ad un trattamento adeguato.

Anche il documento commerciale che deve sempre accompagnare il trasporto dei sottoprodotti (*art. 9*) risponde alla logica del riconoscimento della tipologia del materiale in base al colore della modulistica.

La tracciabilità dei sottoprodotti impone la tenuta di un registro della partita, vidimato, da chiunque spedisca, trasporti o riceva (*art. 10*) tali materiali.

Nella operatività di questo settore esistono le condizioni più varie per cui, nell'ottica di una possibile semplificazione, il legislatore prevede delle deroghe a questo obbligo indicando una serie di situazioni in cui ogni operatore individuato, se risponde a condizioni specifiche, può non tenere il registro delle partite: *la varietà della situazioni impone l'esame caso*



www.oron.it

per caso.

Ulteriore elemento di chiarezza si ha quando il Regolamento 1774/02/CE si rapporta con il D.Lgs 22/97 (*Decreto Ronchi*), prevedendo che taluni sottoprodotti di origine animale possano essere smaltiti (*art. 11*) in impianti di incenerimento, coincenerimento o in discarica, ad esclusione comunque dei materiali di cat. 1 e 2 freschi.

Questo deriva dal fatto che la preesistente normativa ambientale già classificava sotto varie voci e con propri codici CER, i vari sottoprodotti di origine animale ingenerando talora il dubbio che le due norme potessero essere alternative o addirittura concomitanti.

Un riferimento molto importante (*art. 11, p. 3*) per i prodotti alimentari non più destinati a questo scopo, viene fatto circa la possibilità di smaltimento degli stessi in discarica, fino al 31/12/2005, purchè non miscelati con materiali di cat. 1 e 2 e con altri materiali di cat. 3, ad eccezione dei rifiuti di cucina e ristorazione.

Tra questi materiali sono compresi tutti quegli alimenti che per vari motivi (superamento del termine minimo di conservazione, difetti di imballaggio, sovrapproduzione, interruzione della catena del freddo ecc. e che comunque non presentino alcun rischio per la salute umana o animale) non sono più destinati all'alimentazione umana per volontà del produttore/detentore e per questo motivo giuridicamente assumono il valore di sottoprodotto di origine animale secondo la norma sanitaria (Reg. 1774/02/CE): nel momento dell'accesso in discarica passano sotto la competenza della legge ambientale (D.Lgs. 22/97 o Ronchi) e come tali introdotti con l'assegnazione del codice CER specifico dei rifiuti.

Lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (*art. 12*) avviene in impianti di incenerimento o coincenerimento autorizzati dalla norma ambientale, se mescolati con altri rifiuti, in impianti autorizzati dalla norma sanitaria se non mescolati.

I prodotti trasformati ottenuti da sottoprodotti di cat. 1,2,3 sono inceneriti o coinceneriti solo in impianti autorizzati dalla norma ambientale. Anche gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, come anche i produttori di alimenti di origine animale, non possono gestire i loro sottoprodotti come rifiuti urbani.

Taluni sottoprodotti e prodotti trasformati sono oggetto di attività e utilizzi particolari (*art. 14*) per cui si rendono necessari accorgimenti particolari circa la locazione degli impianti, il flusso dei materiali, la separazione tra le linee produttive, l'abbigliamento del personale ecc., sempre nell'ottica della prevenzione di problemi igienico-sanitari.

Il Regolamento 1774/02/CE ha introdotto inoltre due aspetti: la gestione delle pelli e dello stallatico.

Le *pelli* erano un materiale non ricadente nelle competenze dell'abrogato D.Lgs 508/92 ma del Regolamento

di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/54); ricadendo ora questo materiale nell'ambito del Regolamento 1774 come materiale di cat. 3, se non provenienti da animali affetti o sospetti di essere affetti da una encefalopatia trasmissibile (*TSE*), devono essere manipolate, identificate, trasportate in modo specifico, secondo la norma comunitaria, se invece destinate alla produzione di gelatine o collagene, ricadono sotto altra norma.

Lo *stallatico* può essere destinato a impianti produttori di biogas, fertilizzanti organici o stallatico trasformato, ma anche applicati direttamente sui terreni agricoli, con la novità della preventiva maturazione in concimaia: questo particolare tecnico costituisce un onere aggiuntivo per gli operatori del settore, anche se non è fatto obbligo della annotazione delle partite sul registro dei materiali di cat. 2, della autorizzazione o identificazione dei contenitori o carri agricoli usati per il trasporto e del documento commerciale.

Altro aspetto importante è dato dalle *deroghe* (*art. 15*) per l'uso di sottoprodotti di origine animale per fini diagnostici, di didattica o ricerca, per i trofei (tassidermia) o per l'alimentazione di animali di giardini zoologici, circhi, rettili e uccelli da preda, animali da pelliccia, cani allevati in muta o canili riconosciuti, esche per la pesca: tutte queste attività possono essere autorizzate su specifica richiesta, effettuate sotto controllo della autorità sanitaria, nel rispetto di precise procedure: *l'ottica del legislatore è quella di recuperare il valore residuo di questi sottoprodotti per le attività che nulla hanno a che fare con l'alimentazione degli animali produttori di derrate alimentari.*

Casi molto particolari sono previsti (*art. 16*) circa lo smaltimento di taluni sottoprodotti, come le *spoglie di animali da compagnia* (esclusi i cavalli), circa il sotterramento in zone isolate ma sotto il controllo dell'autorità sanitaria, che deve ottemperare a precise incombenze nei confronti del Ministero.

In definitiva queste Linee Guida, pur non avendo "forza" di legge, costituiscono un utile supporto per gli operatori e per gli organi di controllo ogni qualvolta sia necessario affrontare problematiche derivanti da attività che sottostanno a regole economiche ma che comunque devono rispettare le norme assunte dal legislatore a tutela della salute degli animali, dell'uomo e dell'ambiente.

Eventuali aspetti interpretativi ed applicativi, non ancora del tutto chiari, saranno certamente oggetto di confronto e discussione tra le parti, operatori ed organi di controllo, per cui il legislatore dovrebbe essere chiamato in causa come giusto moderatore e come fonte di indirizzo e coordinamento.

CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA srl

LABORATORIO ACCREDITATO SINAL UNICEI EN 45001

Laboratorio di analisi accreditato SINAL N° 0191

Settore Consulenza certificato ISO 9001 negli ambiti:

- 1 Consulenza Ecologia - sicurezza - igiene dei prodotti alimentari**
- 2 Implementazione sistemi di gestione qualità - ambiente - sicurezza**
- 3 Progettazione ed erogazione corsi di formazione**

Settore analitico e indagini ambientali

Analisi di acque di scarico e rifiuti industriali e civili

Analisi microbiologiche di prodotti alimentari

Indagini per il controllo degli ambienti di lavoro

e delle emissioni in atmosfera

Indagini fonometriche

Settore consulenza

Ecologia

Sicurezza ed igiene sul lavoro

Prevenzione incendi

Igiene dei prodotti alimentari HACCP

Implementazione di sistemi di gestione ambientale ISO 14001

ed EMAS Reg. CEE 761/2001

Siti Contaminati

Piani di caratterizzazione di siti industriali

Progetti di bonifica siti contaminati

Prove di tenuta su serbatoi interrati

Inquinamento atmosferico

Monitoraggio in continuo di emissioni in atmosfera con sistema IR (NOx - SO2 - CO - O2)

Monitoraggio in continuo con stazione mobile delle immissioni in atmosfera

(NOx - SO2 - CO - O3 - Polveri totali, PM 10, PM 2,5 Idrocarburi metanici e non metanici - ammoniac)



via Caduti del lavoro, 24/i - 60131 - AN
tel. 071/290201 - fax. 071/2867654
e-mail: ecocae@ecocae.it

